ALLEGATO 2
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO

BOZZA NORME DI PIANO

Norme di piano vigenti	Emendamenti proposti
Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque	**Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque**
Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque)	**Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque)**
1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.	1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.
2. A tal fine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.	2. A tal fine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese ~~nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e~~ nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità di cui all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche al fine di rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
3. Allo stesso fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.	3. Allo stesso fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.
4. Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.	4. Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità con ~~Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.~~ il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po –redatto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
Art. 2. (Contenuti del Piano di tutela delle acque)	**Art. 2. (Contenuti del Piano di tutela delle acque)**
1. Il Piano di tutela delle acque, sulla base dei	1. Il Piano di tutela delle acque recepisce i contenuti

risultati dell'attività conoscitiva svolta, individua:	del , ~~sulla base dei risultati dell'attività conoscitiva svolta~~Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ~~individua~~in merito:
a) i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale;	~~a)~~ all'individuazione dei corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità per lo stato ecologico e chimico e per il potenziale ecologico;
	~~b)~~ all'individuazione dei corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità per lo stato chimico e quantitativo;
b) i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;	~~c~~) all'individuazione dei corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
c) le aree sottoposte a specifica tutela.	~~cd~~) all'individuazione delle aree sottoposte a specifica tutela;
	a) ai risultati dell'attività conoscitiva relativa alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, all'analisi delle pressioni e degli impatti ad essi afferenti, alla definizione degli obiettivi di qualità per corpo idrico.
2. Il Piano di tutela delle acque definisce:	2. Il Piano di tutela delle acque specifica a scala regionale le modalità di attuazione delle misure di tutela e risanamento delle acque individuate nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.
a) le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee;	~~a) le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee;~~
b) la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;	~~b) la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;~~
c) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante aggiornamento delle misure di tutela.	~~c) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante l'aggiornamento delle misure di tutela.~~
3. Le misure per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque si rapportano alle classificazioni dei corpi idrici e alle designazioni delle aree sottoposte a specifica tutela, nonché all'analisi delle caratteristiche delle unità sistemiche di riferimento e dell'impatto esercitato dalla attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.	3. Le misure per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque si rapportano alle classificazioni dei corpi idrici e alle designazioni delle aree sottoposte a specifica tutela, nonché all'analisi ~~delle caratteristiche delle unità sistemiche di riferimento e~~ dell'impatto esercitato dalla attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
4. Le misure di cui al comma 3 definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali e dell'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.	4. Le misure di cui al comma 3 definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali e dell'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.
5. Per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque le misure sono distinte in:	~~5. Per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque le misure sono distinte in:~~
a) misure di carattere generale, definite ai titoli II e III;	~~a) misure di carattere generale, definite ai titoli II e III;~~
b) specifiche misure di area, richiamate al titolo IV e individuate nelle monografie di area.	~~b) specifiche misure di area, richiamate al titolo IV e individuate nelle monografie di area.~~

Art. 3. (Elaborati del Piano di tutela delle acque)	Art. 3. (Elaborati del Piano di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:	1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:
a) la relazione generale, articolata in:	a) la relazione generale e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante~~, articolata in:~~
1) relazione illustrativa, che fornisce il quadro descrittivo generale della struttura e dei caratteri del piano, ne espone in modo sintetico i contenuti descritti analiticamente nelle monografie di area, evidenzia le motivazioni delle scelte operate, indica gli strumenti e le modalità di attuazione, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e dalla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, con riferimento alla valutazione ambientale strategica del piano;	~~1) relazione illustrativa, che fornisce il quadro descrittivo generale della struttura e dei caratteri del piano, ne espone in modo sintetico i contenuti descritti analiticamente nelle monografie di area, evidenzia le motivazioni delle scelte operate, indica gli strumenti e le modalità di attuazione, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e dalla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, con riferimento alla valutazione ambientale strategica del piano;~~
2) relazione di sintesi, che ha lo scopo di informare il largo pubblico sui contenuti e sugli effetti del piano, avente le caratteristiche di sintesi non tecnica in linea con la dir. 2001/42/CE;	~~2) relazione di sintesi, che ha lo scopo di informare il largo pubblico sui contenuti e sugli effetti del piano, avente le caratteristiche di sintesi non tecnica in linea con la dir. 2001/42/CE;~~
b) le monografie di area, contenenti la relativa caratterizzazione, le criticità riscontrate e le specifiche misure di tutela;	b) il programma delle misure di piano;
c) le presenti norme di piano e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;	c) le presenti norme di piano e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
d) le tavole di piano.	d) le tavole di piano;
	e) il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio, elaborati nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica.
Art. 4. (Obiettivi a scala di bacino)	~~***Art. 4. (Obiettivi del Piano di tutela delle acque)***~~
1. Il Piano di tutela delle acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità d'intervento stabiliti dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione 3 marzo 2004, n. 7 e concernenti in particolare:	~~1. Il Piano di tutela delle acque declina su scala regionale gli obiettivi comunitari recepiti nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, tenuto altresì conto delle direttive della ipbacino distrettuale del fiume Po.~~
a) le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio e nel lago Maggiore, per il controllo della trofìa delle acque;	~~a) le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio e nel lago Maggiore, per il controllo della trofìa delle acque;~~
b) le concentrazioni massime ammissibili di BOD_5, COD e azoto ammoniacale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio, per il mantenimento o il miglioramento delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali del bacino padano;	~~b) le concentrazioni massime ammissibili di BOD_5, COD e azoto ammoniacale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio, per il mantenimento o il miglioramento delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali del bacino padano;~~
c) i criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali.	~~c) i criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali.~~
Art. 5. (Efficacia delle norme del Piano di tutela	**Art. 5. (Efficacia delle norme del Piano di tutela**

delle acque)	**delle acque)**
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 170, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), piano stralcio di settore del piano di bacino del fiume Po, nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.	1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'articolo 121 ~~, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 170, comma 11~~ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ~~piano stralcio di settore del piano di bacino del fiume Po,~~ nonché piano settoriale attuativo ~~e variante~~ del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.
2. I piani e i programmi nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.	2. I piani e i programmi ~~nazionali,~~ regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano per qualsiasi aspetto che possa interferire con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.
3.Le norme del Piano di tutela delle acque dettano:	~~3. Le norme del Piano di tutela delle acque dettano:~~
a) prescrizioni vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10; in tal caso, ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del d.lgs. 152/2006, i tempi di adeguamento alle predette prescrizioni sono fissati in due anni dall'approvazione del presente piano, ove non diversamente disposto;	~~a) prescrizioni vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10; in tal caso, ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del d.lgs. 152/2006, i tempi di adeguamento alle predette prescrizioni sono fissati in due anni dall'approvazione del presente piano, ove non diversamente disposto;~~
b) prescrizioni vincolanti la cui operatività esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10, che definiscono in termini non inferiori a due anni i tempi di adeguamento alle stesse.	~~b) prescrizioni vincolanti la cui operatività esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10, che definiscono in termini non inferiori a due anni i tempi di adeguamento alle stesse.~~
4. Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.	4. Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
5. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento.	5. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento.
Art. 6. (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)	**Art. 6. (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)**
1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma che comportano la partecipazione della Regione a scelte aventi implicazioni in materia di	1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma che comportano la partecipazione della Regione a scelte aventi implicazioni in materia di

risorse idriche.	risorse idriche.
Art. 7. (Approvazione del Piano di tutela delle acque)	~~**Art. 7. (Approvazione del Piano di tutela delle acque)**~~
1. La Giunta regionale approva il progetto del Piano di tutela delle acque, di seguito denominato progetto di piano.	~~1. La Giunta regionale approva il progetto del Piano di tutela delle acque, di seguito denominato progetto di piano.~~
2. Dell'approvazione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta ufficiale, nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione.	~~2. Dell'approvazione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta ufficiale, nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione.~~
3. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono integralmente pubblicati su apposita sezione del sito internet della Regione, nonché depositati presso le sedi della Regione e delle province piemontesi ai fini della consultazione per quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale.	~~3. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono integralmente pubblicati su apposita sezione del sito internet della Regione, nonché depositati presso le sedi della Regione e delle province piemontesi ai fini della consultazione per quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale.~~
4. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.	~~4. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.~~
5. Istanze e osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate, anche per posta elettronica, alla Regione entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 4.	~~5. Istanze e osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate, anche per posta elettronica, alla Regione entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 4.~~
6. Sulla base delle istanze e delle osservazioni di cui al comma 5 nonché dei pareri delle province pervenuti, la Giunta regionale adotta il Piano di tutela delle acque e provvede alla sua trasmissione all'Autorità di bacino del fiume Po per l'espressione del relativo parere e al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione.	~~6. Sulla base delle istanze e delle osservazioni di cui al comma 5 nonché dei pareri delle province pervenuti, la Giunta regionale adotta il Piano di tutela delle acque e provvede alla sua trasmissione all'Autorità di bacino del fiume Po per l'espressione del relativo parere e al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione.~~
7. Acquisito il parere dell'Autorità di bacino, il Piano di tutela delle acque è approvato dal Consiglio regionale ed è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale.	~~7. Acquisito il parere dell'Autorità di bacino, il Piano di tutela delle acque è approvato dal Consiglio regionale ed è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale.~~
8. Dei contenuti del Piano di tutela delle acque è data ampia divulgazione, anche attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito internet della Regione.	~~8. Dei contenuti del Piano di tutela delle acque è data ampia divulgazione, anche attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito internet della Regione.~~
Art. 8. (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)	**Art. 8. (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)**
1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera, sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'articolo 44, attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.	1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera~~, sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'articolo 44,~~ attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale aggiorna	2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale aggiorna

ed implementa le norme di cui al titolo IV e le disposizioni di attuazione del presente piano, al variare delle condizioni di riferimento.	ed implementa il Programma delle misure di piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ~~le norme di cui al titolo IV~~ e le disposizioni di attuazione del presente piano, al variare delle condizioni di riferimento.
Art. 9. (Clausola valutativa)	**Art. 9. (Clausola valutativa)** ~~-~~
1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al Forum per la tutela delle acque una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di tutela delle acque, gli esiti della verifica di efficacia degli interventi e il programma di attività per le annualità successive.	1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale ~~e al Forum per la tutela delle acque~~ una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di tutela delle acque, gli esiti della verifica di efficacia degli interventi ~~e il programma di attività per le annualità successive.~~
2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano.	2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano e all'elaborazione delle strategie per il ciclo di pianificazione successivo.
Art. 10. (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)	**Art. 10. (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)**
1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, mediante:	1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, mediante:
a) l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;	a) l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;
b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani d'ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del presente piano a livello locale;	b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani d'ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del presente piano a livello locale;
c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;	c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;
d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l'esercizio delle funzioni di loro competenza;	d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;	e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;
	f) i contratti di fiume o di lago di cui all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello subregionale.	g) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello subregionale.
2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.	~~2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.~~
3. Costituiscono disposizioni di prima attuazione del	~~3. Costituiscono disposizioni di prima attuazione del~~

Piano di tutela delle acque i provvedimenti regionali normativi ed amministrativi vigenti alla data di approvazione del medesimo di cui all'allegato 1 che anticipano la disciplina del Piano di tutela delle acque.	~~Piano di tutela delle acque i provvedimenti regionali normativi ed amministrativi vigenti alla data di approvazione del medesimo di cui all'allegato 1 che anticipano la disciplina del Piano di tutela delle acque.~~
Art. 11. (Sistema informativo delle risorse idriche)	**Art. 11. (Sistema informativo delle risorse idriche)**
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte si avvale di uno strumento informatizzato, denominato Sistema informativo delle risorse idriche, per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque, concernente in particolare:	1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte si avvale di strumenti informativi nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale del Piemonte (SIRA Piemonte) ~~uno strumento informatizzato, denominato Sistema informativo ,~~ per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ~~alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale,~~agli ~~degli elementi di impatto~~ alle pressioni antropiche e ~~di~~allo stato quali-quantitativo delle acque, concernent~~i~~e in particolare:
a) le utilizzazioni di acqua pubblica;	a) le utilizzazioni di acqua pubblica;
b) le infrastrutture irrigue;	b) le infrastrutture irrigue;
c) gli scarichi di acque reflue;	c) gli scarichi di acque reflue;
d) le infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione;	d) le infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione;
e) il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.	e) il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.
2. Allo sviluppo del Sistema informativo delle risorse idriche provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, le province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nonché le autorità d'ambito, sulla base di accordi integrativi e attuativi del protocollo d'intesa stipulato in data 24 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e le province per la realizzazione di un sistema informativo integrato concernente i dati e le informazioni di reciproco interesse relativi alle risorse idriche.	2. All~~o sviluppo~~ 'implementazione del SIRA~~istema informativo delle risorse idriche~~ Piemonte provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, le province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ~~nonché le autorità d'ambito, sulla base di accordi integrativi e attuativi del protocollo d'intesa stipulato in data 24 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e le province per la realizzazione di un sistema informativo integrato concernente i dati e le informazioni di reciproco interesse relativi alle risorse idriche.~~ in attuazione della legge regionale n. 44/2000.
3. Il Sistema informativo delle risorse idriche costituisce Centro regionale di documentazione ai sensi dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, in quanto tale, cura, in collaborazione con le strutture degli enti locali, l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie.	3.~~Il Sistema informativo delle risorse idriche costituisce Centro regionale di documentazione ai sensi dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, in quanto tale, cura, in collaborazione con le strutture degli enti locali, l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie.~~
4. Il Centro regionale di documentazione provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici.	4. ~~Il Centro regionale di documentazione provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici.~~ Gli strumenti realizzati nell'ambito del SIRA Piemonte sono altresì finalizzati alla diffusione dell'informazione ambientale sia all'interno della pubblica amministrazione che verso il pubblico.
Art. 12. (Divulgazione delle informazioni)	**~~Art. 12. (Divulgazione delle informazioni)~~**

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso e del risparmio della risorsa idrica, l'azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce nel tempo:	~~1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso e del risparmio della risorsa idrica, l'azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce nel tempo:~~
a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;	~~a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;~~
b) la pubblicazione e diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;	~~b) la pubblicazione e diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;~~
c) la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore;	~~c) la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore;~~
d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto;	~~d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto;~~
e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario.	~~e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario.~~
Art. 13. (Forum per la tutela delle acque)	~~**Art. 13. (Forum per la tutela delle acque)**~~
1. Al fine di coinvolgere i soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alla protezione, alla gestione ed all'uso delle risorse idriche piemontesi ed acquisirne le relative osservazioni ed istanze, è istituito il Forum per la tutela delle acque.	~~1. Al fine di coinvolgere i soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alla protezione, alla gestione ed all'uso delle risorse idriche piemontesi ed acquisirne le relative osservazioni ed istanze, è istituito il Forum per la tutela delle acque.~~
2. Il Forum per la tutela delle acque è sede di concertazione permanente, attivata nell'ambito della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (in materia di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato), che in tale occasione è aperta in particolare alla partecipazione degli altri enti locali, delle imprese ed enti operanti nel settore, delle associazioni di categoria del mondo produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, delle organizzazioni sindacali, ambientaliste, piscatorie e dei consumatori, dell'Università e del Politecnico, degli enti di ricerca, nonché delle agenzie nazionali e regionali per la protezione ambientale.	~~2. Il Forum per la tutela delle acque è sede di concertazione permanente, attivata nell'ambito della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (in materia di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato), che in tale occasione è aperta in particolare alla partecipazione degli altri enti locali, delle imprese ed enti operanti nel settore, delle associazioni di categoria del mondo produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, delle organizzazioni sindacali, ambientaliste, piscatorie e dei consumatori, dell'Università e del Politecnico, degli enti di ricerca, nonché delle agenzie nazionali e regionali per la protezione ambientale.~~
Art. 14. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)	**Art. 14. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)**
1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati in coerenza con le finalità del medesimo.	~~1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati in coerenza con le finalità del medesimo.~~
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), la misura di area di cui alla scheda 11.2 della monografia di area AI 16 Alto Sesia ha effetto dalla data di adozione del presente piano e resta in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il pagamento di canoni e sovracanoni previsti	~~2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), la misura di area di cui alla scheda 11.2 della monografia di area AI 16 Alto Sesia ha effetto dalla data di adozione del presente piano e resta in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il pagamento di canoni e sovracanoni previsti per le~~

per le concessioni già rilasciate, ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia, è contestualmente sospeso.	~~concessioni già rilasciate, ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia, è contestualmente sospeso.~~
Art. 15. (Definizioni)	**Art. 15. (Definizioni)**
1. Ai fini del presente Piano di tutela delle acque valgono le definizioni di cui all'allegato 2.	1. Ferme restando le definizioni contenute in disposizioni di legge o direttive comunitarie, ai fini delle presente Piano si intende per: a) area idrografica: la porzione di territorio in cui viene suddiviso un sottobacino idrografico funzionale all'attuazione del Piano di tutela e che per alcuni sottobacini idrografici coincide con il sottobacino stesso; b) autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998; c) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994 n. 36; d) campo pozzi: insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa; e) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta; f) gestore: il soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati, e, soltanto sino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico; g) piano d'ambito: il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13; h) sottobacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per confluire in un'unica sezione in un corpo idrico di ordine superiore.
Art. 16. (Unità sistemiche di riferimento)	**Art. 16. (Unità sistemiche di riferimento)**
1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque le aree di cui all'allegato 3 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 distinte in:	1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque i corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'allegato ~~1~~2 e alle tavole di piano n. 1 e 2….. ~~le aree di cui all'allegato 3 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 distinte in~~:
a) per quanto concerne le acque superficiali:	~~a) per quanto concerne le acque superficiali:~~
1) sottobacini e aree idrografiche;	~~1) sottobacini e aree idrografiche;~~
2) laghi;	~~2) laghi;~~

b) per quanto concerne le acque sotterranee:	~~b) per quanto concerne le acque sotterranee:~~
1)aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale;	~~1)aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale;~~
2) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale;	~~2) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale;~~
3) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero profondo.	~~3) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero profondo.~~
Titolo II - Misure di tutela qualitativa	**Titolo II - Misure di tutela ~~qualitativa~~**
Capo I - Obiettivi di qualità	**Capo I - Obiettivi di qualità**
Art. 17. (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)	**Art. 17. (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)**
1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alla Relazione generale, garantiscono l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente.	1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee~~, effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alla Relazione generale,~~ garantiscono l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente.
2. Le classificazioni dei corpi idrici che costituiscono la base di riferimento per l'individuazione delle misure del presente piano sono riportate nella Relazione generale. La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali classificazioni in base alle risultanze delle attività di monitoraggio.	2. Le classificazioni dei corpi idrici che costituiscono la base di riferimento per l'individuazione delle misure del presente piano sono riportate negli allegati 1 e 5 alla relazione generale. La~~A~~ classificazione è aggiornata ogni sei anni con le modalità previste dalla normativa vigente. ~~La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali classificazioni in base alle risultanze delle attività di monitoraggio.~~
3. La competente direzione regionale, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 46, provvede alle integrazioni del sistema di monitoraggio che si rendono necessarie anche in ragione delle attività di attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	3. La competente direzione regionale, ~~avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 45 46~~, provvede alle integrazioni del sistema di monitoraggio che si rendono necessarie ~~anche~~ in ~~ragione delle attività di~~ attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
Art. 18. (Obiettivi di qualità ambientale)	**Art. 18. (Obiettivi di qualità ambientale)**
1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all'allegato 4 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:	1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati ~~all'A~~allegato ~~1~~3 ~~all'allegato 4~~ e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:
a) corpi idrici significativi;	a) corpi idrici superficiali naturali, fiumi o laghi ~~corpi idrici significativi;~~
b) corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere una influenza rilevante sui corpi idrici significativi;	b) corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici superficiali fortemente modificati ~~b) corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere una influenza rilevante sui corpi idrici significativi;~~
c) corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale.	c) corpi idrici sotterranei ~~c) corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale.~~

2. In ragione delle nuove conoscenze acquisite, la Giunta regionale integra ed eventualmente rettifica l'elenco di cui all'allegato 4, con particolare riferimento ai corpi idrici artificiali ed a quelli originati da risorgive.	2. ~~In ragione delle nuove conoscenze acquisite, la Giunta regionale integra ed eventualmente rettifica l'elenco di cui all'allegato 4, con particolare riferimento ai corpi idrici artificiali ed a quelli originati da risorgive.~~
3. Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:	3. ~~Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il~~ Il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici di cui all'allegato ~~1~~3 ~~significativi~~ i seguenti obiettivi, ~~il 31 dicembre 2016:~~:
a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;	a) per i corpi idrici superficiali naturali, sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato «buono» ecologico e chimico ~~, come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/2006;~~ ;sia altresì mantenuto, ove già esistente, lo stato ecologico "elevato";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;	b) per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente al potenziale ecologico "buono";
c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.	c) per i corpi idrici sotterranei sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" chimico e quantitativo;
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.	4. ~~Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.~~
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, le norme di area definiscono:	5. ~~In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4~~, ~~le norme di area definiscono:~~ Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, possono essere previste deroghe a quanto stabilito dal comma 3, in coerenza con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po.
a) obiettivi ambientali più elevati;	~~a) obiettivi ambientali più elevati;~~
b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;	~~b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;~~
c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.	~~c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.~~
6. Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.	6. ~~Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.~~
Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)	**Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)**

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:	1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:
a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;	a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
b) le acque utilizzate per la balneazione;	b) le acque utilizzate per la balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;	c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;
d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.	d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.
2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:	2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:
a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi la classificazione nella categorie A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;	a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi, ove tecnicamente possibile, la classificazione nella categorie A2 ~~entro il 31 dicembre 2016~~; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;
b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;	b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
c) per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di area.	c) per le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3 è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua che alterano sensibilmente il regime delle portate del fiume ~~e comunque quelle~~ o che prevedono l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde, nonché di realizzazione di opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate.
3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni.	3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al ~~decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni~~ decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e successive modificazioni.
Capo II. Aree a specifica tutela	**Capo II. Aree a specifica tutela**
Art. 20. (Aree sensibili)	**Art. 20. (Aree sensibili)**
1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutrienti, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.	1. Per la disciplina della raccolta, del trattamento e dello scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue originate dal settore industriale, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato ….. e alla tavola di piano n. ….. ~~1. Per , sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.~~
2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti	2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti

derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree di cui al comma 1 si applicano, se ne ricorrono le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.	derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane, l'intero territorio regionale è individuato quale bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".
3. Le norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".	3. In coerenza con l'individuazione di cui al comma 2, le disposizioni di attuazione del presente piano specificano per il territorio regionale gli obiettivi e le misure, individuati a livello di Distretto del fiume Po, per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di azoto e fosforo nelle acque reflue urbane al fine del contenimento del fenomeno dell'eutrofizzazione nel bacino del fiume Po.
4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.	~~4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.~~
5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.	~~5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.~~
Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)	**Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)**
1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.	1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R e dall'Allegato A del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. Sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 7 e nella tavola di piano n. 5.	2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata ~~nell'allegato 7 e~~ nella tavola di piano n. 5.
3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al r.r. 9/2002, ferme restando le decorrenze ivi previste.	3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R ~~r.r. 9/2002~~, ferme restando le decorrenze ivi previste.
4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.	4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali ~~7 aprile 2006~~ 12 febbraio 2016, (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, ~~di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152~~), le norme del programma d'azione sono

	aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.
5. In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.	5. ~~In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po~~.
6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.	6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.
7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.	7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.
Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)	**Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)**
1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.	1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ~~e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute~~ di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.
2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 8 e nella tavola di piano n. 6.	2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata ~~nell'allegato 8~~ e nella tavola di piano n. 6.
3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.	3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.
4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.	4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.
Art. 23. (Aree a elevata protezione)	**Art. 23. (Aree a elevata protezione)**
1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:	1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree ~~di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti~~:
a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;	a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;	b) i siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

	conservazione degli uccelli selvatici;
c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;	
d) la porzione di area idrografica “Alto Sesia” a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica “Dora Baltea” – sottobacino idrografico minore “Chiusella”, dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.	c) la porzione di area idrografica “Alto Sesia” ~~a monte~~ fino ~~d~~alla confluenza del Torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. ….~~del Comune di Varallo Sesia~~. ~~e la porzione di area idrografica “Dora Baltea” – sottobacino idrografico minore “Chiusella”, dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso. -~~
	d) la porzione di area idrografica “Dora Baltea” – sottobacino idrografico minore “Chiusella”, dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.
	2. Sono inoltre considerati ad elevata protezione i corpi idrici di riferimento di cui all’allegato 3 alla parte III del d.lgs. 152/2006, riportati nella tavola di piano n. …...
	3. Nelle aree ad elevata protezione “Alto Sesia” e “Chiusella” di cui al comma 1 lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area.
	4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d’intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall’Unione dei Comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, ~~secondo le Linee guida di cui alla DGR n° 26-2159 del 28 settembre 2015.~~, le opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale, nonché i prelievi a scopo idropotabile.
	5. Nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi fatto salvo quelli destinati all’uso potabile. Qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.
2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l’assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d’acqua minori alpini.	~~2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l’assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d’acqua minori alpini.~~
3. Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.	3. ~~Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.~~
4. L’autorità concedente può richiedere di integrare	4. L’autorità concedente può richiedere di integrare

le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.	le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.
Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)	**Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)**
1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.	1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:	2. Sono considerate zone di protezione:
a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;	a) le aree di ricarica degli acquiferi profondi; ~~utilizzati per il consumo umano;~~
b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quanto per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica;	~~b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quantoche, per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati, costituiscono riserva idrica strategica;~~
c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.	b) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.
3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.	3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:	4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:
a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 3, sentite le province e le autorità d'ambito;	a) delle zone di protezione di cui al comma 2, letterae a) ~~e b)~~ e al comma 3, sentite le province, la Città metropolitana di Torino e le autorità d'ambito;
b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera c) e al comma 3, su proposta delle autorità d'ambito e sentite le province.	b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera b) ~~c)~~ e al comma 3, su proposta delle autorità d'ambito e sentite le province e la Città metropolitana di Torino.
5. L'individuazione delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate. Dalla data di individuazione delle zone di protezione, cessa di applicarsi nel territorio regionale il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e	5. ~~L'individuazione~~ La delimitazione a scala di maggior dettaglio delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate. ~~Dalla data di individuazione delle zone di protezione, cessa di applicarsi nel territorio regionale il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore~~

delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione), e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (in materia di norme delegate dalla l. 129/1963).	~~generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione), e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (in materia di norme delegate dalla l. 129/1963).~~
6. Le disposizioni di attuazione del presente piano, procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.	6. Le disposizioni di attuazione del presente piano, procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)	**Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)**
1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.	1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.	2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.
	2 bis. Le aree di salvaguardia dei campi pozzi di interesse regionale, come definiti all'allegato 9, possono costituire aree di applicazione preferenziale di specifiche misure di protezione della risorsa.
3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:	3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;	a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;	b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.	c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.
4. Entro due anni dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d'ambito adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, nel quale sono indicate:	~~4. Entro due anni dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d'ambito adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, nel quale sono indicate:~~
a) le aree già definite con apposito provvedimento dell'autorità competente e conformi alle disposizioni di attuazione del presente piano;	~~a) le aree già definite con apposito provvedimento dell'autorità competente e conformi alle disposizioni di attuazione del presente piano;~~
b) le opere di captazione in ordine alle quali	~~b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre~~

proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione delle disposizioni di attuazione del presente piano;	~~la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione delle disposizioni di attuazione del presente piano;~~
c) le opere di captazione esistenti per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione.	~~c) le opere di captazione esistenti per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione.~~
Art. 26. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)	**Art. 26. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)**
1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.	1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo ~~10~~ 18 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.
Capo III. Misure di tutela qualitativa	**Capo III. Misure di tutela qualitativa**
Art. 27. (Valori limite di emissione degli scarichi)	**Art. 27. (Valori limite di emissione degli scarichi)**
1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.	1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi.	2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Torino, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi.
Art. 28. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)	**Art. 28. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)**
1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.	1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.
2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila	2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila

abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.	abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.
3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:	3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:
a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;	a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;
b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.	b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.
4. L'insieme delle misure dei volumi scaricati e dei risultati degli autocontrolli disciplinati dal presente articolo concorre all'implementazione del Catasto degli scarichi e del Catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.	~~4. L'insieme delle misure dei volumi scaricati e dei risultati degli autocontrolli disciplinati dal presente articolo concorre all'implementazione del Catasto degli scarichi e del Catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.~~
Art. 29. (Scarichi in acque sotterranee)	**Art. 29. (Scarichi in acque sotterranee)**
1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:	1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:
a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;	a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;
b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;	b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;
c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;	c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;
d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.	d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:	2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:
a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;	a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;
b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;	b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;
c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;	c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;
d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata.	d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata.
Art. 30. (Interventi di infrastrutturazione)	**Art. 30. (Interventi di infrastrutturazione)**
1. Le autorità d'ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane agli obiettivi e alle finalità del presente	1. Le autorità d'ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

piano.	agli obiettivi e alle finalità del presente piano.
2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 le autorità d'ambito tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.	2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 le autorità d'ambito tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.
Art. 31. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)	**Art. 31. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)**
1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:	1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:
a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;	a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;
b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;	b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;
c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;	c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;
d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.	d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.
2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.	2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.
3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.	3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.
4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.	4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.
5. Le autorità d'ambito, d'intesa con le province, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un	5. Le autorità d'ambito, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Torino, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per

adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.	assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.
6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.	6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.
Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)	**Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)**
1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:	1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:
a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;	a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;
b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;	b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;
c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;	c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.	d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), costituenti parte integrante del servizio idrico integrato, le autorità d'ambito effettuano entro il 31 dicembre 2008 la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo. Tali interventi possono consistere nella realizzazione di vasche di prima pioggia, ovvero nell'adozione di appositi sistemi di trattamento o di accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante l'utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate	2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), i Comuni, in forma associata tramite gli Enti di governo d'ATO o con convenzione con il gestore del servizio idrico integrato, individuano gli interventi infrastrutturali e gestionali necessari al controllo e alla riduzione del carico inquinante. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche. [da togliere se rimane c. 5 lett. a) seconda versione]

e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.	
3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.	~~3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.~~
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.	4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.
5. Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati con:	5. ~~Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i~~ I regolamenti edilizi comunali sono integrati con:
a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 3;	a) ~~le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 23~~; a) modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.
b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).	b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).
6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.	6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.
7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.	7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.
Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)	**Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)**

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:	1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde, ~~e~~ di conservazione e sviluppo della biodiversità delle specie autoctone e di azione di mitigazione al cambiamento climatico, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:
a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali di cui all'articolo 18, comma 1;	a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali ~~sottoposti ad obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CEdi cui all'articolo 18, comma 1~~;
b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);	~~b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);~~
c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;	~~c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;~~
d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;	d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;
e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi canali.	e) nella fascia di almeno cinque metri dalla sponda ~~individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per dei~~ ~~i~~ canali artificiali ~~di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica~~ sottoposti ad obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ~~identificati dalle stesse disposizioni~~, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi canali.
2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.	2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
	2 bis. Ai fini del mantenimento della vegetazione spontanea con le finalità di cui al comma 1 si fa riferimento ai piani di gestione della vegetazione perifluviale di cui alla d.g.r. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e altri piani e programmi aventi le medesime finalità. Ai fini del ripristino di condizioni naturali è ammessa, altresì, la realizzazione di fasce tampone riparie, sia arboree che erbacee, in alternativa alla fascia di vegetazione spontanea, ove questa non sia esistente o sia inferiore a 10 metri per i corsi d'acqua naturali o inferiore a 5 metri per i canali artificiali. Tali fasce tampone sono realizzate, prioritariamente, lungo le sponde dei corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi di qualità ecologica o chimica. Nell'areale risicolo le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso una gestione degli argini di risaia, adiacenti ai corsi d'acqua naturali e ai canali artificiali, senza l'uso di prodotti chimici.

3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.	3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.
Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)	**Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)**
1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo.	1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.	2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.
3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.	3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.	4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:	5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:
a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;	a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;
b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;	b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;	c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
d) di programmi di sperimentazione.	d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione,	6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione,

l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:	l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;	a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;	b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;	c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
d) di programmi di sperimentazione.	d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:	7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;	a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;	b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
c) effettuare programmi di sperimentazione.	c) effettuare programmi di sperimentazione.
Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)	**Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e per l'utilizzo di prodotti fitosanitari)**
1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.	1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e, per l'utilizzo di fitofarmaci prodotti fitosanitari e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:	2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;	a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;	b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;

c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.	~~c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.~~
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.	~~3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.~~
4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:	4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:
a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;	a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.	b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.
5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.	~~5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci~~ fitosanitari ~~e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.~~
Art. 36. (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)	**Art. 36. (~~Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli~~Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)**
	1. Le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono, in coerenza con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il Piano di azione nazionale (PAN) di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2014, misure per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari.
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.	2~~1~~. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.
2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma 1 previsti da specifici provvedimenti di settore.	2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma ~~1~~2 previsti da specifici provvedimenti di settore.
	Art. 36 bis. (Disposizioni specifiche per il contenimento dell'apporto di nutrienti e del ruscellamento)

	1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali eutrofizzati o a rischio di eutrofizzazione, attraverso una gestione più sostenibile delle pratiche agronomiche, le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono misure specifiche per il contenimento dell'apporto di nutrienti e del ruscellamento. Tali misure sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio afferente ai corpi idrici superficiali della Regione Piemonte.
	2. Le disposizioni di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, in coerenza con quanto previsto dal Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, promuovono in particolare:
	a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi ed ai liquami zootecnici in prossimità dei corpi idrici tramite la valorizzazione delle matrici organiche stabilizzate, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, la riduzione dell'apporto complessivo di azoto e fosforo alle colture, commisurando gli apporti ai reali fabbisogni e alle caratteristiche dei suoli;
	b) tecniche per il riequilibrio della struttura e della dotazione organica dei suoli attraverso la rotazione delle colture e l'avvicendamento con essenze in grado di fissare o trattenere gli elementi nutritivi;
	c) tecniche per la riduzione dei fenomeni di ruscellamento e dilavamento delle particelle di suolo verso i corpi idrici, attraverso lavorazioni dei terreni di tipo conservativo e copertura dei suoli in periodo autunnale ed invernale;
	d) tecniche per limitare la veicolazione ai corpi idrici lacustri di prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di sistemi colturali integrati o biologici ovvero di fasce ripariali di interposizione e barriera.
	3. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:
	a) nei bacini drenanti delle aree sensibili, di cui all'art. 20 comma 1, identificate come già eutrofiche o a rischio di eutrofizzazione (mesotrofiche) elencate in allegato YYY del presente piano;
	b) negli appezzamenti direttamente prospicienti le rive dei corsi d'acqua afferenti alle aree sensibili di cui all'allegato YYY per un tratto di 10 Km dalla linea di costa lacustre;
Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)	**Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)**
1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei	1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri

criteri e delle priorità di cui al presente articolo.	e delle priorità di cui al presente articolo.
2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.	2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.
3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:	3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:
a) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;	a) ~~le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola~~ i corpi idrici sotterranei all'interno delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
b) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2;	b) ~~le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2~~ i corpi idrici sotterranei all'interno delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).	c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).
	d) le aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui all'art. 24 c.2 lettera a)
	e) le aree definite dai Piani di inquinamento diffuso ex art. xy del d.lgs. 152/2006;
4. Le province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:	4. Le province e la Città metropolitana di Torino, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:
a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre **2021**;	a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre **2021**;
b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilevo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.	b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilevo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.
5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre **2021**, con riferimento all'intero territorio regionale.	5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre **2021**, con riferimento all'intero territorio regionale.
5 bis. Nelle more del completamento delle attività di ricondizionamento di cui al comma 5, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali considerano gli effetti correlati alla presenza di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde e danno esplicita evidenza, nei provvedimenti finali, delle valutazioni condotte.	5 bis. Nelle more del completamento delle attività di ricondizionamento di cui al comma 5, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali considerano gli effetti correlati alla presenza di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde e danno esplicita evidenza, nei provvedimenti finali, delle valutazioni condotte.

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)	**Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)**
1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.	1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.
2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:	2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:
a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;	a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;
b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.	b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.	3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.
4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali realizzate mediante traverse può essere reimmesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.	4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali realizzate mediante traverse può essere reimmesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.
5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:	5. ~~Al fine di mitigare~~ L'incidenza sugli ambienti idrici di valle e sugli altri usi assentiti a terzi delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, ~~le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono~~ deve essere opportunamente valutata e mitigata dal Gestore nell'ambito della procedura di approvazione del Progetto di gestione dell'invaso, tenuto conto degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 18 e 19 nonchè della localizzazione e tipologia delle altre utenze lungo il tratto di asta interferita dalle operazioni. Nelle disposizioni di attuazione regionali sono riportati ~~in relazione a minimizzata e mitigata~~:
a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi	a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi

requisiti minimi;	requisiti minimi;
b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;	b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;
c) in relazione alle tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:	c) in relazione alle tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:
1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;	1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;
2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;	2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;
3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;	3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;	4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;
5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.	5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.
6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.	6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche autoctone presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.
Titolo III – Misure di tutela quantitativa	**Titolo III – Misure di tutela quantitativa**
Art. 39. (Deflusso minimo vitale)	**Art. 39. (Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale)**
1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.	1. Il deflusso minimo vitale (DMV) è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 18 e 19.
	2. Il deflusso ecologico (DE) è il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 18 e 19.
2. Il deflusso minimo vitale è costituito da:	2. Il deflusso ecologico è costituito da:
a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;	a) una componente idrologica, stimata in base a peculiarità del regime idrologico di un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico;
b) fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;	b) una componente ambientale, stimata attraverso i fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo, dei fenomeni di scambio idrico con la falda, della naturalità e dei pregi natura-

	listici e delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 18 e 19.
c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.	~~c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la morfologia, lo scambio idrico con la falda, naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.~~
3. L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:	~~3. L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e comprensivo degli eventuali ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:~~
a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;	~~a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;~~
b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.	~~b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.~~
	3. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano entro il 22 dicembre 2021, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Deflussi Ecologici adottata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istuzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po:
	a) le modalità di calcolo dei parametri ambientali correttivi del deflusso ecologico;
	b) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera a) in caso di rinnovo delle derivazioni esistenti;
	c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto dei fattori correttivi di cui alla lettera a);
	d) i criteri e le condizioni di deroga;
4. Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.	4. Entro il **22 dicembre 2024** tutte le derivazioni dovranno essere adeguate in modo da garantire, a valle delle captazioni, l'applicazione del deflusso ecologico con le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 3, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione. ~~Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.~~
5. Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.	~~5. Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, a tutti i corpi idrici saranno definiti nell'ambito del gruppo di lavoro dell'Autorità di Bacino del fiume Po sull'attuazione del decreto direttoriale 30 del febbraio 2017 corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.~~
6. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:	~~6. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:~~
a) le modalità di calcolo della componente	~~a) le modalità di calcolo della componente idrologica;~~

idrologica;	
b) le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;	~~b) le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;~~
c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;	~~c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera cb), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;~~
d) criteri e condizioni di deroga;	~~d) criteri e condizioni di deroga;~~
e) le modalità di controllo dei rilasci;	~~e) le modalità di controllo dei rilasci;~~
f) le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.	~~f) le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.~~
7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.	5~~7~~. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma ~~6~~ 3 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.
8. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.	~~8. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.~~
Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)	**Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)**
1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:	1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:
a) il riordino irriguo;	a) il riordino irriguo;
b) la revisione dei titoli di concessione;	b) la revisione dei titoli di concessione;
c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;	c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;	d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;	e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;	f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;
g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.	~~g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.~~
2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi d'irrigazione e bonifica	2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei consorzi di secondo grado, costituiti ai

ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.	sensi della ~~l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi d'irrigazione e bonifica ai sensi della~~ legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) ~~e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni~~, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.
3. Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre 2008 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascuna area idrografica. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:	3. Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre ~~2008~~ 2021 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascun~~a area idrografica~~ sottobacino idrografico. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;	a) corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
b) corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.	b) corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ~~ambientale~~ di stato ecologico elevato ~~elevati~~ o particolari obiettivi funzionali.
4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.	4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascun~~a area idrografica~~ sotto-bacino idrografico, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.
5. Nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico, la Regione e le province, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.	5. Ne~~ill~~e ~~aree idrografiche~~ sottobacini idrografici caratterizzat~~i~~e da squilibri del bilancio idrico, la Regione, ~~e~~ le province e la Città metropolitana di Torino, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.
6. Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.	6. Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.
7. Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o	7. Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore

provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.	e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.
8. Nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale.	8. Con disposizioni attuative del presente piano ed in coerenza con il Piano di Bilancio Idrico la Regione procede: a) ad individuare i sottobacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa b) ad una ricognizione delle attuali capacità di invaso, tenendo conto del grado di interrimento o di inservibilità delle opere c) ad una ricognizione delle capacità di invaso programmate, in relazione agli utilizzi previsti d) ad effettuare valutazioni di scenario di disponibilità della risorsa idrica correlate ai cambiamenti climatici e) a elaborare un Documento Programmatico che individui le aree ove localizzare ulteriori capacità di invaso, sentite le Province, la Città metropolitana di Torino, i concessionari di grandi derivazioni. Le verifiche di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica relative alle pianificazioni di settore ed ai progetti che prevedono la realizzazione o il recupero di ulteriori capacità di invaso tengono conto del Documento Programmatico di cui al comma 8 lettera c). La creazione delle capacità di invaso, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi ~~Nei~~ sotto~~bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa~~, la Regione ~~promuove~~ sostiene la creazione delle capacità di invaso ~~previste dalle norme di area~~, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. ~~Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche~~ Ambiente~~, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale~~.

9. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:	~~9. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:~~ In
a) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;	~~a) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;~~
b) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;	~~b) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;~~
c) misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.	~~c) misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.~~
10. Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.	~~10. Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.~~
11. La gestione operativa del programma di azione è demandata al Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, integrato dai rappresentanti dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.	~~11. La gestione operativa del programma di azione è demandata all'~~ Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in atto nel Distretto Idrografico del ~~Fiume Po Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, di cui fanno parte i componenti elencati all'art. 2 del suddetto protocollo~~ integrato dai rappresentanti dei ~~gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.~~
	9. Allo scopo di concorrere al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, Il rinnovo delle grandi concessioni di derivazione ad uso energetico è effettuato dalle autorità concedenti tenendo conto delle seguenti priorità: a) valorizzazione degli utilizzi plurimi, con particolare riferimento alle dotazioni idropotabili, nel rispetto delle previsioni dei Piani d'Ambito b) individuazione delle modalità per garantire il recupero delle capacità di invaso attraverso una adeguata gestione dei sedimenti c) miglioramento delle modalità gestionali, in particolare per le modulazioni dei rilasci, limitando gli effetti delle variazioni di portata e garantendo deflussi ecologici che garantiscano maggior salvaguardia degli ecosistemi acquatici
12. Nell'area idrografica "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste dalle norme di area o dalle stesse disposizioni di attuazione.	12. ~~Nell'area idrografica~~ Nel sotto-bacino idrografico del "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste ~~dalle norme di area o~~ dalle stesse disposizioni di attuazione.
Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori	**Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori di**

di portata e volumetrici)	**portata e volumetrici)**
1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:	1. la misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata in particolare:
a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;	a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;
b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;	b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;	c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione
d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.	d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. ~~Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.~~
3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.	3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.
Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)	**Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)**
1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.	1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza. *(Quanto sopra, in stretto raccordo con la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici).*
2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.	2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
	2 bis Costituisce prioriaria misura attuativa del presente articolo l'introduzione dei costi ambientali nella determinazione dei canoni di concessione dell'acqua per i diversi usi, in conformità al principio di adeguato recupero dei costi e del principio "chi inquina/usa paga".
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito,	3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito,

con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.	con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.
4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:	4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:
a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;	a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;	b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
c) il riuso delle acque reflue depurate;	c) il riuso delle acque reflue depurate;
d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;	d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;	e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;	f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.	g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.
5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.	5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.
6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:	6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:
a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;	a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.	b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.
7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad	7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli

eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.	da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.
Titolo IV. Norme di area	**Titolo IV. Norme di area**
Art. 43. (Programma di misure per area)	**Art. 43. (Programma di misure ~~per area~~)**
1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16, le monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.	1. Al fine di superare le criticità locali, per i corpi idrici di cui all'articolo 16~~ per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16~~, sono individuate le misure riportate nell'Elaborato 2 – Programma delle misure di Piano ~~e monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi~~ da realizzarsi, secondo le priorità ~~ivi~~ indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.
Titolo V. Norme finali	**Titolo V. Norme finali**
Art. 44. (Verifica dell'efficacia degli interventi)	**Art. 44. (Verifica dell'efficacia ~~degli interventi~~delle misure)**
1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea e concernenti:	1. La verifica dell'efficacia ~~e dell'efficienza degli interventi~~ delle misure ~~previsti~~ previste dal Piano di tutela delle acque è effettuata in concomitanza e con le modalità del monitoraggio del PdG Po ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea ~~e concernenti:~~ 2. Per le finalita di cui al comma 1 si fa altresì riferimento al piano di monitoraggio elaborato in fase di vas.
a) indicatori di realizzazione, che misurano i progressi fatti nell'attuazione di tutte le misure previste dal piano;	~~a) indicatori di realizzazione, che misurano i progressi fatti nell'attuazione di tutte le misure previste dal piano;~~
b) indicatori di efficacia e di efficienza, che valutano gli effetti delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di piano in funzione della tipologia di misure adottate;	~~b) indicatori di efficacia e di efficienza, che valutano gli effetti delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di piano in funzione della tipologia di misure adottate;~~
c) indicatori di impatto, che registrano gli effetti che le misure e le azioni hanno sul contesto socio-economico in funzione della tipologia di misure adottate.	~~c) indicatori di impatto, che registrano gli effetti che le misure e le azioni hanno sul contesto socio-economico in funzione della tipologia di misure adottate.~~
Art. 45. (Disposizione finanziaria)	**Art. 45. (~~Disposizione finanziaria~~ Finanziamento delle misure)**
1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del presente piano.	1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'introito dei ~~proventi relativi~~ canoni di concessione per ~~al~~l'uso dell'acqua pubblica è destinata ~~al finanziamento delle attività regionali di~~ all'attuazione del presente piano~~.~~ 2. La Giunta identifica le priorità di intervento in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di

	qualità dei corpi idrici e ne promuove la realizzazione.